

# STUDIO ASSOCIATO

**Rag. Franco Peruzzi**  
CONSULENTE DEL LAVORO  
**Dott. Franca Peruzzi**  
CONSULENTE DEL LAVORO  
**Rag. Giovanni Peruzzi**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Raffaele Triggiani**  
COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE  
**Dott. Stefano Dani**  
COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Empoli, 02/11/2020

A tutte le Aziende  
Loro sedi

Circolare Flash n.40

## COMUNICAZIONE IMPORTANTE

**Oggetto: CERTIFICAZIONE MALATTIA**

In quest'ultimo periodo sono apparsi alcuni commenti relativi a una norma poco nota e scritta in modo non chiaro, relativa alla decorrenza dell'indennità di malattia quando il certificato è emesso successivamente al giorno di inizio della malattia stessa.

Tale norma è riportata addirittura nella circolare Inps n. 147 del 15-7-1996 che contiene un paragrafo sul tema.

In passato, anche in quello più recente, questa norma non era applicata dall'Istituto e quindi era valido anche un certificato medico che indicasse come inizio di malattia il giorno immediatamente precedente la data di rilascio da parte del Medico curante, in quanto il certificato cartaceo e la prima versione del certificato on line non prevedevano alcune informazioni che invece oggi sono disponibili.

Con la definitiva entrata in vigore della trasmissione elettronica dei certificati di malattia - integrati con indicazioni in passato mancanti nelle certificazioni cartacee e nelle prime versioni di quelli elettronici - si rende dunque necessario adeguarsi alle disposizioni INPS secondo le quali **"la malattia può essere fatta decorrere anche dal giorno precedente la data di rilascio del certificato medico**

**nel solo caso si tratti di visita domiciliare”, un dato che si rileva dall’apposita casella da barrare sul certificato da parte del Medico curante.**

Pertanto, se nel certificato, alla casella “dichiara di essere ammalato dal .....” è indicato il giorno precedente la data di rilascio, ma contestualmente risulta che si tratta di visita ambulatoriale, **la malattia si potrà considerare iniziata solo nel giorno di rilascio del certificato.**

Analogo principio vale anche per il caso di certificato relativo a continuazione e ricaduta della malattia.

Si specifica che, qualora la malattia con inabilità lavorativa inizi o prosegua nella giornata di sabato o domenica, non potendo fruire fino al lunedì della prestazione del medico di famiglia, i lavoratori, **al fine di assicurarsi l’indennità di malattia dalla prima giornata di assenza o di continuazione, dovranno rivolgersi al servizio di guardia medica, autorizzata al rilascio di certificati di malattia per le giornate del sabato e dei giorni festivi o prefestivi.**

Per tutto quanto sopra, nel caso di assenza dal lavoro nel giorno precedente, non si potrà giustificare tale assenza come malattia, ma si dovranno utilizzare i permessi per ROL o ex festività a disposizione del dipendente, o considerare addirittura l’assenza come non retribuita e quindi ingiustificata, passibile di provvedimento disciplinare da parte del datore di lavoro.

Vista l’importanza della materia, Vi invitiamo a mettere a conoscenza quanto prima il vostro personale dipendente con tutti i mezzi necessari in vostro possesso affinché siano seguite tali regole, al fine di evitare recuperi da parte dell’Inps oppure contenziosi per assenza ingiustificata.

**Studio Associato Peruzzi Triggiani Dani**